

Nota informativa n. 41-2021

Pronuncia giudiziale in tema di “green pass”.

Con ordinanza del 30 ottobre 2021, n. 26276 il Tribunale di Milano (Giudice dr.ssa Paola Ghinoy) ha rigettato un ricorso di urgenza ex art. 700 c.p.c. promosso da una lavoratrice impiegata in una Scuola Comunale, la quale impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento dell’Istituto che accertava la sua sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per il mancato possesso ed esibizione del c.d. “green pass”.

La pronuncia è senza dubbio di interesse, non fosse altro che per il tema trattato, di stretta attualità nonchè per il ruolo dell’estensore (Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano).

Deve tuttavia darsi atto che:

- il caso deciso dal Tribunale di Milano si riferiva alla applicazione della disciplina sull’obbligo di “*possesso ed esibizione*” del green pass per “*tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario*” (art. 9ter del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, conv. in l. 17 giugno 2021, n. 87 già in vigore dal 1 settembre 2021), in parte difforme dalla disciplina più generale per l’accesso ai luoghi di lavoro nel settore privato previsto dal D.L. 21 settembre 2021, n. 127;

- nel caso deciso il rapporto di lavoro della dipendente era stato dichiarato “sospeso” a seguito di cinque giorni di “assenza ingiustificata” per il mancato rispetto dell’obbligo di possesso ed esibizione del green pass;

- il Tribunale non è entrato nel merito dell’applicazione della normativa in tema di possesso ed esibizione della certificazione verde ma ha rigettato il ricorso non ritenendo che vi fossero i presupposti – anche processuali – per l’accoglimento della domanda;

- in particolare, ha ritenuto non sussistente e non provato il “*grave ed irreparabile pregiudizio*” che sarebbe stato causato dalla sospensione del rapporto di lavoro;

- il Tribunale, in concreto non ha ritenuto che vi fosse una reale situazione di “*indigenza economica*” (anche considerata la poca documentazione prodotta in giudizio);

- Il Giudice ha infine osservato che *«La normativa che prevede l’obbligo del c.d. green pass prevede inoltre come termine ultimo quello, legato all’emergenza sanitaria del 31.12.2021, ed essendo stato depositato il ricorso cautelare il 7.10.2021, il pregiudizio imminente ed irreparabile che la ricorrente collega alla richiesta di tutela cautelare avrebbe ad oggetto la perdita della retribuzione per tre mensilità»*.

Si tratta del primo, a quanto consta, provvedimento giudiziale sul tema. Andranno attentamente monitorati i successivi sviluppi.

Daverio & Florio